

Alla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di....

ALLA ASL nr.....

E, P.C. Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di...

Oggetto: opposizione alla estensione dell' obbligo vaccinale previsto dall'art. 1 D.L. 7 Gennaio 2022 nr.1 –
Diffida.

Con la presente, il / la sottoscritt... nato/a residente in..... via..... C.F.....

- Preso atto delle disposizioni introdotte dall'art. 1 D.L. 7 Gennaio 2022 nr.1 e delle relative e previste sanzioni;
- Visti gli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 32 e 117 della Costituzione;
- Visti gli artt. 2 e 5 Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina adottata in Oviedo il 4 aprile 1997;
- Considerata la natura vincolante degli artt. 1, 3, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell' Unione Europea, (2000/C 364/01) così come richiamata – anche per il suo carattere direttamente vincolante nell' ordinamento degli Stati Membri – dall'art. 6 del Trattato di Lisbona;
- Richiamati gli artt. 2 e 6 Dichiarazione universale (UNESCO - 2005) sulla bioetica e i diritti umani, il “considerando” nr. 36 del Regolamento UE nr. 953/2021 (recante divieto di discriminazione e di pressioni, anche indirette per chi non intenda, per propria libera scelta, sottoporsi a vaccinazione) nonché la Risoluzione n. 2361/2021 dell' Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha invitato gli Stati membri a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino;
- Richiamata, quanto alla natura e alla valenza del consenso informato al trattamento sanitario (definito “diritto fondamentale dell'Individuo”) la Sentenza Corte Costituzionale nr. 438/2008;
- Ritenuto che allo stato attuale, a fronte dell' introduzione di obblighi per quanto sopra illegittimi, non viene previsto tuttora alcun ristoro (Sentenze Corte Costituzionale 307/1997 e 5/2018) in caso di effetti avversi conseguenti al vaccino, la cui natura -in ipotesi, anche lesiva o mortale- viene ammessa in via esplicita dal Legislatore all'art. 3 del d.l. 44/2021 istitutivo dello “scudo penale” per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- Tenuto conto che detto “scudo penale” ha già trovato applicazione in riferimento a diverse reazioni avverse mortali, riconosciute come riconducibili al vaccino, quantificabili in non meno di 16 decessi a mente degli ultimi dati rilasciati dall' AIFA, e che non sono tuttora noti i dati sulla sicurezza e l'efficacia a lungo termine, che verranno pubblicati dalle case produttrici non prima del 2023;
- Preso atto che ancora una volta, pur a fronte dell' introduzione di un obbligo generalizzato per i soggetti di età maggiore di 50 anni, lo Stato Italiano ha rifiutato l'assunzione di responsabilità, continuando a prevedere la sottoscrizione, da parte del ricevente il farmaco, di un “consenso informato” con totale manleva di responsabilità, per il Ministero della Salute, l' ASL e il medico vaccinatore, in caso di effetti avversi;

-Atteso che la terapia preventiva anti Covid 19 autorizzata solo in via condizionata da EMA e AIFA fino al 31-12-2021 non previene né immunizza dal virus, e che attualmente esistono protocolli terapeutici alternativi regolarmente approvati che ai sensi dell'art. 4 par. 1, Regolamento CE 507/2006, oggi rendono nulli i presupposti di tale autorizzazione.

- Ritenuto infine che la somministrazione di una terapia "preventiva" a prescindere dal consenso del soggetto, con previsione di sanzioni per chi decida di non assumerla, configura un vero e proprio Trattamento Sanitario Obbligatorio adottato in via generalizzata e in dispregio delle procedure e delle garanzie di Legge;

- Visti gli artt. 28 della Costituzione e 51, 323 e 610 del Codice Penale (quest'ultimo contestabile, in ogni caso, sotto forma di tentativo, in caso di coercizione a un trattamento sanitario sotto minaccia di sanzione)

COMUNICA

Di volersi avvalere del proprio Diritto di Libera Scelta Terapeutica come sopra descritto e indicato, e per l'effetto, di NON volersi sottoporre alla vaccinazione "obbligatoria" anti SARS-Cov-2 prevista dall'art. 1 D.L. 07.01.2022 nr.1;

DIFFIDA

l' ASL di riferimento a comunicare all' Agenzia delle Entrate i propri dati sensibili, tutelati dal vigente Regolamento UE nr. 679/2016; (GDPR

DIFFIDA

l' Agenzia delle Entrate di..... in persona del Funzionario responsabile, dall' irrogare, per il rifiuto alla vaccinazione, qualsiasi sanzione amministrativa o pecuniaria comunque detta, riservando in ogni caso l'impugnazione del provvedimento e rendendolo diversamente edotto, fin d'ora e in caso di emissione e notifica dell'atto sanzionatorio, che si provvederà a sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati sopra detti, innanzi alla competente Procura della Repubblica, per la esecuzione delle disposizioni, con ogni evidenza illegittime e lesive di Diritti Fondamentali dell' Uomo in materia di consenso al trattamento in ambito medico, introdotte Decreto 07.01.2022 nr. 1.

Distinti saluti

Luogo, data, firma